

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

NUOVI LIMITI PER L'USO DI DENARO CONTANTE E PER I PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, meglio noto come "Decreto Salva - Italia" contenente "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2011, n. 284 ha introdotto, tra le altre novità, nuove limitazioni all'uso del contante, dei titoli al portatore nonché ai pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto 6 dicembre 2011, n. 201 introduce il divieto di effettuare pagamenti in contanti, a partire da 1.000 euro.

Prima di tale modifica, il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore (assegni liberi, obbligazioni, certificati di deposito, libretti di risparmio e altri titoli che non nascono nominativi) tra soggetti diversi scattava quando l'importo del trasferimento era complessivamente pari o superiore ai 2.500 euro. Ora il limite per effettuare tali operazioni è stato abbassato a 1.000 euro.

In pratica, l'importo delle transazioni in contanti tra privati non può superare i 999,99 euro.

Tale misura che limita l'uso di denaro contante al di sotto dei mille euro è operativa già dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ovvero dal **6 dicembre 2011**.

A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante quindi, non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 1.000. I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).

La predetta limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. "operazioni frazionate", ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati.

Chi dovesse effettuare uno dei pagamenti in più momenti successivi (per esempio 500 euro al giorno per 3 giorni, anche non consecutivi) e la somma di questi sia riconducibile a un'unica operazione di acquisto, attuerebbe un trasferimento di denaro comunque sanzionabile in via amministrativa.

Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificialmente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.

In pratica, ad esempio, l'acquisto di un bene per 5.000,00 euro può essere oggi rateizzato in dieci tranche in contanti da 500,00 euro cadauna, ma non in cinque da 1.000,00 euro.

La riduzione del limite per l'uso di contante opera anche per i libretti di deposito bancari o postali al portatore (cioè senza intestazione).

In un primo momento era previsto che entro il 31 dicembre 2011 si dovesse provvedere all'estinzione dei libretti al portatore o ad abbassare le somme depositate al di sotto della somma stabilita, successivamente però, tale termine è stato posticipato al 31 marzo 2012

Gli assegni bancari e postali di importo pari o superiore a 1.000 euro dovranno indicare il nome o ragione sociale del beneficiario e clausola di non trasferibilità.

Nessun limite è invece imposto ai prelevamenti o ai versamenti sui propri conti (o altrui con apposita delega) presso gli sportelli bancari o postali.

COMUNICAZIONI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE INFRAZIONI AL DIVIETO DI USO CONTANTE

Le violazioni di tali disposizioni devono essere comunicate dagli intermediari finanziari e dai professionisti che ne vengono a conoscenza, entro trenta giorni, non solo al Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero, più precisamente, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (cfr. il DM 17 novembre 2011), per la contestazione e gli altri adempimenti, ma anche all'Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale (ex art. 51, comma 1, come modificato dall'art. 12, comma 11 del DL 201/2011).

SANZIONI

Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, la sanzione amministrativa pecuniaria minima è di 3mila euro. Violare le norme antiriciclaggio causa una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo trasferito, per somme tra 1.000 e 50mila euro, mentre la sanzione minima è aumentata di cinque volte (dal 5 al 40%) per trasferimenti superiori a 50mila euro.

Per i libretti di risparmio si va dal 10 al 20% del saldo, in caso si superino i 1.000 euro.

Per la mancata segnalazione antiriciclaggio, ex art. 41 della Legge 231/2007, i dipendenti di banche, Poste, gli intermediari finanziari e i professionisti rischiano una sanzione amministrativa pecuniaria pari a un importo compreso tra l'1 e il 40% di tutte le operazioni che attengano a quella mancata segnalazione. Per la omessa comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, ex art. 51 Legge 231/2007 la sanzione è dell'1 al 40% con un minimo di 3mila euro per somme sino a 50mila euro, e del 5 al 50% per le somme sopra i 50mila euro.

NOVITA' ALLA LUCE DEL MAXIEMENDAMENTO AL "DECRETO SALVA ITALIA"

Il 13 dicembre 2011 è stato presentato alla Commissione Bilancio e Finanze della Camera il Maxi emendamento al c.d. "Decreto salva Italia".

Il testo del maxi emendamento contiene diverse modifiche al testo originario del D.L. n. 201 del 06.12.2011.

Tra queste, è stato precisato che non costituiscono infrazioni le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012 e riferite alle nuove limitazioni d'importo.

PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E LOCALI

Il comma 2 dell'art. 12 del decreto in esame, afferma che i pagamenti delle pubbliche amministrazioni centrali e locali dovranno gestire transazioni sulle spese tramite strumenti telematici, per ridurre i costi di gestione del contante.

Lo stesso comma 2 dell'art. 12 stabiliva in un primo momento che i pagamenti per cassa non potevano superare la soglia dei 500 euro, e che quindi il resto dei pagamenti doveva essere effettuato in via ordinaria sui conti correnti bancari o postali dei creditori o comunque con modalità elettroniche scelte dal beneficiario.

Tale limite è stato successivamente innalzato a € 1000.

In pratica, gli stipendi e le pensioni se di importo superiore ai 1.000 euro, dovranno essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante cioè attraverso strumenti di pagamento elettronici comprese le carte prepagate. La norma pensa a chi percepisce i trattamenti pensionistici minimi e stabilisce che i rapporti recanti accrediti di tali somme sono esenti da imposta di bollo e fanno divieto alle banche e agli altri intermediari finanziari di addebitare il costo.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CONTO BASE E BANCOMAT PER TUTTI

Per assicurare le nuove modalità di pagamento tracciato la norma prevede che il Ministero dell'Economia dovrà stipulare più convenzioni sia con gli intermediari finanziari sia con le associazioni di categoria per dotarsi di Pos a condizioni agevolate.

Per venire incontro a tutti quei contribuenti, in particolare pensionati, privi di strumenti elettronici di pagamento o di conto corrente arriverà poi un conto corrente base.

Le banche dovranno stipulare una convenzione entro tre mesi con il Ministero dell'Economia.

Il conto base dovrà avere delle caratteristiche minime come: inclusione nell'offerta di un numero adeguato di servizi per operazioni compresa la carta di debito; una struttura di costi semplice, trasparente e facilmente comparabile; livelli di costi compatibili con le indicazioni della Commissione Ue e per le fasce socialmente svantaggiate un'offerta di conto base senza spese.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it